



Bruxelles, 30.4.2019
COM(2019) 207 final

2019/0100 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino riguardo alle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di cooperazione UE-San Marino in relazione all'adozione prevista di una decisione sulle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e regime di importazione dei prodotti biologici.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino

L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino ("accordo") crea un'unione doganale tra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra di esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2002.

2.2. Comitato di cooperazione UE-San Marino

Il comitato di cooperazione UE-San Marino è incaricato di gestire l'accordo e di garantirne la buona esecuzione. È composto da rappresentanti della Commissione (assistiti da delegati degli Stati membri) e di San Marino. Le decisioni sono adottate di comune accordo. Il comitato è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, e da un rappresentante di San Marino durante il secondo semestre dell'anno.

2.3. Atto previsto del comitato di cooperazione UE-San Marino

Nel corso della prossima sessione, il comitato di cooperazione UE-San Marino dovrebbe adottare una decisione riguardo alle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici ("atto previsto").

Conformemente al suo regolamento interno, il comitato di cooperazione intende avvalersi della possibilità di una procedura scritta di cui all'allegato I, articolo 6, della decisione "Omnibus" (decisione n. 1/2010 "Omnibus" del comitato di cooperazione UE-San Marino, del 29 marzo 2010¹).

Lo scopo dell'atto previsto è stabilire tra le parti dell'accordo le norme dell'UE applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici.

Tale chiarimento consentirà a San Marino di applicare correttamente l'*acquis* dell'UE e di riprendere gli scambi di prodotti biologici con l'UE. Esso consentirà inoltre all'UE di aggiungere San Marino al sistema esperto per il controllo degli scambi ("TRACES"). Da ottobre 2017, conformemente al regolamento (UE) 2016/1842, è possibile rilasciare e validare i certificati di ispezione elettronici (come richiesto per l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'Unione) solo mediante TRACES. In precedenza il certificato era rilasciato solo in formato cartaceo.

¹ GU L 156 del 23.6.2010, pag. 13.

L'atto previsto consentirà inoltre alle autorità di San Marino di prendere decisioni nel settore di applicazione dell'atto e di effettuare comunicazioni nel caso in cui le disposizioni pertinenti rimandino a decisioni o comunicazioni degli Stati membri dell'UE.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

Conformemente all'accordo UE-San Marino, San Marino è tenuto ad applicare le parti dell'*acquis* dell'UE oggetto dell'accordo, quali applicabili nell'UE e nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo. L'accordo stabilisce che le disposizioni applicabili, incluse le norme in materia di qualità, devono essere precisate dal comitato di cooperazione. Ai fini della certezza del diritto e del buon funzionamento dell'unione doganale creata dall'accordo, è ora opportuno chiarire l'*acquis* applicabile in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici. Il presente progetto di decisione del comitato di cooperazione UE-San Marino fornisce tale chiarimento.

Le parti pertinenti dell'*acquis* (modificate e rettificcate) comprendono:

- il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici²;
- il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione³ recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e
- il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione⁴ recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Il chiarimento mediante decisione del comitato di cooperazione consentirà a San Marino di applicare correttamente l'*acquis* dell'UE e di riprendere gli scambi di prodotti biologici con l'UE, e permetterà all'UE di aggiungere San Marino al sistema esperto per il controllo degli scambi "TRACES" (cfr sezione 2.3).

L'accordo UE-San Marino si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra le parti, di favorire il consolidamento delle loro relazioni e di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino. Con il chiarimento delle norme da applicare ai prodotti biologici San Marino potrà commerciare questi prodotti e l'UE potrà migliorare le relazioni privilegiate che intrattiene con San Marino come previsto dall'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e dalla dichiarazione n. 3 relativa a tale articolo.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà poiché l'obiettivo è chiarire l'applicabilità in un paese terzo di norme del settore dell'agricoltura biologica stabilite a livello dell'UE e tale obiettivo non può essere raggiunto dagli Stati membri.

² Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Gli "atti che hanno effetti giuridici" comprendono gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che sono "*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE*"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il comitato di cooperazione UE-San Marino è un organo istituito da un accordo, vale a dire l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino.

L'atto che il comitato di cooperazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto ha gli effetti giuridici seguenti.

Conformemente all'accordo UE-San Marino, San Marino è tenuto ad applicare le parti dell'*acquis* dell'UE oggetto dell'accordo, quali applicabili nell'UE e nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.

L'accordo stabilisce che le disposizioni applicabili, incluse le norme in materia di qualità, devono essere precisate dal comitato di cooperazione. Ai fini della certezza del diritto e del buon funzionamento dell'unione doganale creata dall'accordo, è ora opportuno chiarire l'*acquis* applicabile in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici. Il progetto di decisione del comitato di cooperazione UE-San Marino fornisce tale chiarimento.

Esso consentirà a San Marino di applicare correttamente l'*acquis* dell'UE e di riprendere gli scambi di prodotti biologici con l'UE. Il chiarimento consentirà inoltre all'UE di aggiungere San Marino al sistema esperto per il controllo degli scambi ("TRACES").

Da ottobre 2017, conformemente al regolamento (UE) 2016/1842, è possibile rilasciare e vidimare i certificati di ispezione elettronici (come richiesto per l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'Unione) solo mediante TRACES. In precedenza il certificato era rilasciato solo in formato cartaceo.

L'atto previsto consentirà a San Marino di prendere decisioni nel settore di applicazione dell'atto e di effettuare comunicazioni nel caso in cui le disposizioni pertinenti rimandino a decisioni o comunicazioni degli Stati membri dell'UE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si dovrà adottare una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'agricoltura.

I regolamenti oggetto dell'atto previsto (regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 889/2008 e n. 1235/2008 della Commissione) si fondano sull'articolo 43 del TFUE (ex articolo 37 del TCE).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 43 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché la decisione del comitato di cooperazione UE-San Marino avrà gli effetti giuridici di cui al punto 4.1.2., è opportuno pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo l'adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino riguardo alle disposizioni applicabili in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino⁶ ("accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 2002/245/CE del Consiglio⁷ ed è entrato in vigore il 1° aprile 2002.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato di cooperazione deve precisare le disposizioni della normativa in materia di qualità.
- (3) Il comitato di cooperazione deve adottare una decisione sulle disposizioni applicabili, ai sensi dell'accordo, della normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e di regime di importazione dei prodotti biologici.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di cooperazione, poiché la precisazione delle disposizioni applicabili della normativa dell'Unione rafforzerà la certezza del diritto tra le parti dell'accordo e favorirà il buon funzionamento dell'unione doganale tra l'Unione e San Marino.
- (5) Di conseguenza è necessario chiarire la normativa dell'Unione applicabile in materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici, che comprende il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁸ e i regolamenti (CE) n. 889/2008⁹ e

⁶ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

⁷ Decisione 2002/245/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 41).

⁸ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(CE) n. 1235/2008¹⁰ della Commissione. È inoltre opportuno stabilire le modalità necessarie per le importazioni di prodotti biologici nonché la procedura da seguire nel caso in cui sia adottata una nuova normativa dell'Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici per i rimandi alle disposizioni applicabili e alle modalità concordate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino si basa sul progetto di atto del comitato di cooperazione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di cooperazione possono concordare lievi modifiche del progetto di atto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).